



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 20 ottobre 2015

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 17-18 ottobre 2015 - Ottava giornata andata

Atalanta-Carpi 3-0
Bologna-Palermo 0-1
Frosinone-Sampdoria 2-0
Genoa-Chievo Verona 3-2
Hellas Verona-Udinese 1-1
Internazionale-Juventus 0-0
Napoli-Fiorentina 2-1
Roma-Empoli 3-1
Sassuolo-Lazio 2-1
Torino-Milan 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 ottobre 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 19

1) SERIE A TIM

Gare del 17-18 ottobre 2015 - Ottava giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

65/172



Gara soc. SASSUOLO – soc. LAZIO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 11.51 del 19 ottobre 2015) circa la condotta tenuta al 6° del primo tempo dal calciatore **Paolo Cannavaro** (soc. Sassuolo);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, a seguito dell'esecuzione di un calcio di punizione il pallone perveniva, all'interno dell'area di rigore laziale, al calciatore sassuolese Cannavaro, che veniva contrastato nell'azione dal calciatore bianco-celeste Lulic; nel superare l'antagonista il calciatore nero-verde cadeva al suolo e l'Arbitro assegnava un calcio di rigore, ritenendo di natura fallosa l'intervento del calciatore laziale.

Ma la posizione dei protagonisti nell'episodio segnalato rispetto ai pur molteplici (4) angoli di ripresa televisiva non ha consentito di acquisire immagini idonee ad esprimere un sicuro giudizio, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa l'effettivo contatto tra il piede sinistro del calciatore laziale ed il piede sinistro del calciatore sassuolese e circa l'idoneità di tale eventuale contatto a determinare comunque quella caduta, che indusse l'Arbitro alla concessione del calcio di rigore.

E in tale situazione di incertezza probatoria,

P.Q.M.

delibera di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa l'ipotizzabile simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore **Paolo Cannavaro**.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Frosinone, Napoli, Palermo e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio ed al termine della gara, indirizzato un fascio di luce-laser sugli Ufficiali di gara e su alcuni calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato verso un Assistente, senza colpirlo, una bottiglietta di plastica semi piena; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CATALDI Danilo (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DZEMAILI Blerim (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

LOPEZ RODRIGUEZ Diego (Milan)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

COFIE Isaac (Carpi)

DIONISI Federico (Frosinone)

MELO DE CARVALHO Felipe (Internazionale)

SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BLANCHARD Leonardo (Frosinone)

BOVO Cesare (Torino)

CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona)
DOS SANTOS Mauricio (Lazio)
EVRA Patrice (Juventus)
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
KOULIBALY Kalidou (Napoli)
LULIC Senad (Lazio)
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)
PJANIC Miralem (Roma)
STRUNA Aljaz (Palermo)
ZAZA Simone (Juventus)
ZUKANOVIC Ervin (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

BASELLI Daniele (Torino)
CHIELLINI Giorgio (Juventus)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli)
FEDELE Matteo (Carpi)
GRASSI Alberto (Atalanta)
HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona)
HILJEMARK Oscar Karl (Palermo)
KUCKA Juraj (Milan)
MARQUEZ ALVAREZ Rafael (Hellas Verona)
MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale)
PEPE Simone (Chievo Verona)
RISPOLI Andrea (Palermo)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
ROMAGNOLI Alessio (Milan)
RONCAGLIA Sebastian (Fiorentina)
WAGUE Molla (Udinese)

PRIMA SANZIONE

ASTORI Davide (Fiorentina)
BADELJ Milan (Fiorentina)
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
BUBNJIC Igor (Carpi)
CARBONERO MANCILLA Carlos Mario (Sampdoria)
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese)
EL KADDOURI Omar (Napoli)
GAZZI Alessandro Carl (Torino)
IVAN David (Sampdoria)
KHEDIRA Sami (Juventus)
MARCHISIO Claudio (Juventus)
MOISANDER Niklas Kristian (Sampdoria)
RIZZO Luca (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BONAVENTURA Giacomo (Milan)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

VAZQUEZ Franco Damian (Palermo)

PRIMA SANZIONE

TACHTSIDIS Panagiotis (Genoa)

AMMENDA DI € 10.000,00

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona): per avere, al 48° del secondo tempo, indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria gesti provocatori ed insultanti.

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SULLO Salvatore (Torino): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

ACCARDI Pietro (Empoli): per avere, al 37° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 OTTOBRE 2015

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta